

Successivamente all'udienza del 15.12.2025, alle ore 12:08 compaiono i procuratori delle parti l' Avv.to GIROLDI Caterina per la parte ricorrente e l'Avv. [REDACTED] per la parte resistente.

È pure presente il funzionario UPP [REDACTED], che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.

### IL GIUDICE

Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.

I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.

Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.



### TRIBUNALE DI MASSA

**in composizione monocratica**

**in funzione di giudice del lavoro**

### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio  
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza,  
pronuncia la seguente

### SENTENZA

Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 834/2023  
promossa da

[REDACTED], assistito dall' Avv.to GIROLDI Caterina

Contro

INPS, con il patrocinio [REDACTED]

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 c. 17 della legge 69/09)

Con ricorso depositato in data 11.12.2023 [REDACTED] rappresentando di svolgere la professione di [REDACTED] e di possedere doppia cittadinanza - americana e britannica-, di aver svolto attività lavorativa autonoma in Italia dal 2011 al 2018 con iscrizione alla gestione separata INPS a decorrere dal 1/01/2011 e versamento di contributi per un importo totale di € 198.733,20, si rivolgeva al Giudice del lavoro chiedendo che INPS fosse condannata alla restituzione dei contributi previdenziali versati e non dovuti.

Ciò in quanto narrava di essere assicurata per il medesimo periodo lavorativo presso la Social Security Administration statunitense (SSA) e di aver versato alla previdenza statunitense gli importi contributivi relativi.

La ricorrente sosteneva infatti che, in quanto cittadina statunitense, doveva applicarsi l'Accordo Italo – Statunitense in materia di sicurezza sociale sottoscritto in Washington il 23 maggio 1973 ed in particolare l'art. 7 prevedente il diritto del lavoratore statunitense di versare i contributi nello stato “di cittadinanza”.

Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni:

“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], al rimborso della contribuzione previdenziale indebitamente versata dalla ricorrente alla Gestione Separata ex art. 2 L. 335/1996, per gli anni dal 2011 al 2018 inclusi, nella misura complessiva di Euro 198.733,20 e, conseguentemente condannare l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempor. con sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, posta elettronica certificata [REDACTED] e direzione provinciale di Massa [REDACTED], posta elettronica certificata [REDACTED], al rimborso in favore della ricorrente della somma complessiva di Euro 198.733,20 ovvero, in subordine, della minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun

versamento sino al saldo effettivo; - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali (15%), del c.p.a. e dell'Iva, se dovuta”

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.02.2024 si costituiva in giudizio INPS contestando il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di contributi previdenziali sostenendo la non applicabilità della convenzione bilaterale Italia Stati Uniti valevole solo per i lavoratori aventi cittadinanza statunitense stante la doppia cittadinanza, inglese e statunitense, della ricorrente.

Conseguentemente concludeva per il rigetto del ricorso.

La questione riguarda l'applicabilità e la interpretazione dell'Accordo Italia-Stati Uniti sottoscritto il 23.5.1973 e ratificato con legge 24.2.1975 n. 86, successivamente oggetto di revisione nel 1984 con la legge 609/1985, in vigore dal 1.1.1986.

L'Accordo di cui viene qui chiesta l'applicazione è un Accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti d'America e non può che vincolare gli stati sottoscrittori dello stesso nonché i cittadini appartenenti a tali stati (a condizione di reciprocità, naturalmente, in modo da tutelare il lavoratore garantendogli una continuità contributiva previdenziale) ponendo il generale principio della territorialità ribadito, peraltro, sia dalla legislazione italiana che da quella europea.

Infatti il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, stabilisce che le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Il principio è stato adottato anche nella legislazione europea (cfr. art. 13, comma 2, lett. a, del Reg. CEE del 14 giugno 1971 n. 1408) secondo cui “*il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro*”.

Principio generale di territorialità la cui finalità è del resto richiamata dalla Suprema Corte (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 6601 del 16/03/2018): “*si tratta del principio della territorialità dell'obbligo contributivo in campo previdenziale che risponde all'esigenza, segnalata dalla dottrina, di*

*ancorare le condizioni del costo del lavoro al principio di parità tra lavoratori e di proteggere il sistema statale da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare (ed al ribasso) le dinamiche concorrenziali”.*

Ciò premesso, l'Accordo bilaterale citato, all'articolo 7 statuisce: “***salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo che svolgono la loro attività sul territorio di uno stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale stato***”.

Il trattato richiama e pone dunque, come regola generale, che il lavoratore rimane soggetto esclusivamente ai doveri contributivi del paese in cui lavora.

Deroga a tale principio generale, qui di specifico interesse, ricorre nell'ipotesi che si tratti di un cittadino italiano o statunitense -sia egli sia un lavoratore autonomo che un lavoratore dipendente- tenuto a versare, in ragione dell'attività lavorativa prestata, i relativi contributi previdenziali.

Ebbene stabilisce l'art. 7, comma 4: “*qualora periodi di lavoro siano soggetti alle legislazioni di ambedue ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni*”: a. ***il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino***” (art. 7, comma 4 lett. b).

Ciò al fine di evitare la doppia imposizione contributiva per il medesimo periodo lavorativo, contraria a principi di giustizia.

Si rileva quanto segue.

Non risulta oggetto di contestazione da parte di INPS né la circostanza che la ricorrente sia cittadina statunitense (cfr. doc. 2, copia del passaporto statunitense rilasciato nel █) né che abbia effettivamente versato i contributi previdenziali sia in Italia che negli Stati Uniti, né l'ammontare del versato che anzi è documentalmente provato (cfr. allegati al ricorso).

Ciò posto si osserva che, come correttamente sostenuto dal ricorrente, la ricorrente era soggetta all'obbligo contributivo negli Stati Uniti, secondo il sistema della *Self-Employment Tax*.

Il comma 5 dell'art. 7 della convenzione prevede poi che “*le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi sono coperti dalla propria legislazione*”.

Dunque, sulla base di tale disposizione INPS poteva richiedere il pagamento dei contributi previdenziali alla ricorrente sino al pervenimento della certificazione di avvenuto versamento contributivo da parte della Social Security Administration. Non sussiste in atti la prova che tale certificazione sia stata mai trasmessa ad INPS prima del 17.5.2022.

Deve ulteriormente evidenziarsi che le certificazioni depositate in atti, riguardano solo il periodo successivo al 2014, pertanto la domanda di restituzione, può trovare accoglimento per il solo periodo 2014-2018.

Con riguardo alla domanda di riconoscimento degli interessi, ritiene questa giudicante debba applicarsi l'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione dell'indebito, sì che la relativa domanda di riconoscimento degli interessi può essere accolta dalla data della domanda e precisamente dal deposito del ricorso.

Per quanto concerne le spese di lite, poiché la decisione è dipesa dalla soluzione di questione di diritto per la quale non vi è ancora una interpretazione giurisprudenziale consolidata, si ritiene infine debba disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al rimborso della contribuzione previdenziale indebitamente versata alla gestione separata ex art. 2 L. 335/1996, per gli anni dal 2014 al 2018;
2. condanna Inps, in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 119.612,45, oltre agli interessi legali dall'11.12.2023 al saldo effettivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Massa, 15 dicembre 2025

Firmato digitalmente

Il Giudice  
Dott.ssa Rossella Soffio